



COMUNE di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

prot. 20890
del 11/06/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 85 del 11/06/2020

OGGETTO: **ORDINANZA PER DIVIETO USI IMPROPRI DELLA FORNITURA IDRICA POTABILE NEL TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO

Vista la nota prot. n. 212374 del 21.04.2020 pervenuta dalla soc. Acea Ato 2 SpA con la quale si invita questo Comune ad adottare apposita ordinanza sindacale volta a limitare, con l'approssimarsi del periodo estivo, l'utilizzo della risorsa idrica erogata unicamente per scopi potabili e a fini igienico - sanitari;

Vista la nota prot. n. 221628 del 15.05.2020 pervenuta dalla soc. Acea Ato 2 SpA con la quale si ribadisce l'esigenza di provvedere all'emissione di specifica ordinanza comunale in merito alla nota di cui sopra;

Considerato che l'aumento dei consumi di acqua potabile è coinciso con l'aumento delle temperature proprie del periodo, a cui si contrappone lo scarso livello di piovosità che non sta garantendo la ricarica delle fonti locali;

Ritenuto, pertanto, contrastare ogni possibile utilizzo superfluo rispetto alle prioritarie esigenze d'igiene, d'uso e di servizio domestico;

Visto l'articolo 50 del D.lgs 267/2000 in materia dei poteri e delle prerogative sindacali in ambito di eventi ed interventi indifferibili ed urgenti a tutela dell'interesse e dell'incolumità pubblica;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa e qui interamente richiamate, **l'assoluto divieto di utilizzo dell'acqua potabile, durante il periodo estivo, proveniente dalla rete idrica comunale nei seguenti casi:**

- per irrigazioni o simili di orti e giardini;
- per riempimento di ogni tipo di piscina mobile o da giardino;
- per lavaggio di automobili/cicli/motocicli;
- per qualunque uso ludico o che non sia quello del servizio personale.

I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, comunque per tutte le attività regolarmente autorizzate e per le quali necessita l'uso di acqua potabile.

Sono esclusi dal presente atto gli annaffiamenti, che comunque devono essere eseguiti con parsimonia, dei giardini e parchi ad uso pubblico e le aree cimiteriali, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento in orario notturno, nonché i servizi pubblici di igiene urbana ed i soggetti economici che impieghino l'acqua quale elemento indispensabile per la propria attività.

Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente disposizione.

AVVERTE

alla violazione dei divieti posti con il presente atto, si applicherà una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, fatti salvi nei casi più gravi o in caso di recidiva la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 c.p..

Si incarica la Società ACEA ATO 2, congiuntamente con il personale della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, di effettuare controlli a campione per verificare il corretto uso dell'acqua potabile.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga data immediata ed adeguata diffusione ai cittadini del Comune di Grottaferrata.

che copia della presente venga trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale, alla Polizia Locale e ai competenti Uffici della soc. Acea Ato 2 SpA per prendere visione di quanto disposto e per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Contro la presente ordinanza è ammissibile ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti